

A

*Uso e abuso della cosa: il pensiero di Genovesi (1713-69) e di Lampredi (1731-93)
in tema di proprietà*

1. "Uso e abuso della cosa" sono le due principali facoltà solitamente ricomprese nella definizione di proprietà, sicché il lettore potrebbe facilmente essere indotto a credere che il tema, vastissimo per il suo coincidere con la proprietà *tout court* e certo impossibile da svolgere nello spazio di un breve saggio, sia stato ritagliato riservando la trattazione a due autori marginali rispetto alla civilistica settecentesca: Genovesi addirittura non era un giurista, mentre Lampredi, che accademicamente nacque come canonista, si dedicò poi alle dottrine giusnaturalistiche e a quelle internazionalistiche, nelle quali ebbe notorietà.

Ma sarebbe un'impressione errata. Attingere a un pensiero eccentrico rispetto alla disciplina specialistica immediatamente riconducibile al tema della proprietà¹ è suggerito dalla sostanziale reticenza – o forse povertà – che in ordine alla proprietà si riscontra nella civilistica settecentesca: il che certamente sorprende, se pensiamo che siamo alla vigilia di quella rivoluzione che ben presto farà della proprietà e dell'individuo-proprietario il centro del sistema sociale.

Notiamo, in generale, che gli interessi della civilistica si appuntavano sul possesso, rispetto al quale, nelle trattazioni, la proprietà faticava ad assumere una posizione di autonomia. La proprietà entrava in considerazione in modo defilato, come diritto che si trasmetteva a seguito di un'obbligazione; sprovvista di un ruolo unitario centrale, si studiavano piuttosto gli aspetti riguardanti l'articolazione delle sue forme, secondo canoni tanto collaudati quanto ripetuti costantemente.

Così, se consideriamo una testimonianza abbastanza rappresentativa della civilistica italiana del tempo, quella sorta di repertorio di largo successo costituito dalla *Jurisprudentia forensis* (1740-45) di Giuseppe Sorge, vediamo innanzi tutto che la materia era compresa nel volume riguardante *de contractibus inter vivos*; l'avvocato napoletano proponeva poi la classica definizione di Bartolo (*dominium secundum aliquos est jus de re corporali perfecte disponendi, aut vindicandi pro arbitrio, nisi lex, vel conventio prohibeat*), salvo affermare – ed era un'aggiunta a cui tutti i giuristi assentivano da tempo – che la proprietà poteva anche avere per oggetto le cose incorporeali; distinto poi un *summum, seu majus dominium* del principe verso i sudditi, che atteneva alla sfera politica, individuava la fondamentale articolazione in *dominium directum* e *utile* e, quanto al modo di acquisto, in *naturale* e *civile*; infine passava a trattare come si trasferisse il dominio attraverso il contratto². Né si scorgono margini di novità se osserviamo una seconda formula che fiorì, e forse fu addirittura più usata, nell'età moderna (ma sulla base di un sentire pacifico tra i giuristi tardo medievali, come prova la sua puntuale registrazione da parte di Giason del Maino): il *dominium* come *ius in re propria utendi et abutendi quatenus iure civili permittitur*³ accanto a quella antica definizione come *jus disponendi perfecte*. Come dichiarava un altro

¹ Si può notare che nel secondo Settecento, a cui appartiene l'opera dei due autori che vengono presi in considerazione, era già discretamente avanzato il processo di specializzazione all'interno della dottrina giuridica. Dal tronco unitario dei cultori del *ius civile*, che comprendeva tutti gli aspetti del diritto dell'ordinamento (*civitas*), tendevano a distinguersi i privatisti dai pubblicisti; questi ultimi poi tendevano a specializzarsi ulteriormente come cultori del diritto criminale, pubblico-statale, ecclesiastico, ecc.

² G. SORGE, *Jurisprudentia forensis*, t. III, Napoli, 1740, cap. XVI, p. 150 ss.

³ Testimonianze e considerazioni in B. BRUGI, *Della proprietà* [Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, già diretto da P. Fiore e continuato a c. di B. Brugi], I, Napoli-Torino, 1918, p. 32 sqq., che conclude per l'equivalenza delle due definizioni di proprietà.

giurista napoletano di poco successivo, Domenico Antonio Mangieri, culturalmente vicino alla scuola di Genovesi, il contenuto della proprietà era l'*usus plenissimus*, ovvero il poter *uti & abuti* della cosa *ex arbitrio*, salvo, come sempre, il possibile frazionamento del diritto⁴.

Ricaviamo la stessa impressione se consideriamo la dottrina francese, da Domat⁵ ad Argou⁶, avvocato e autore di un fortunato manuale dalla fortuna secolare, a Boutaric⁷, a lungo titolare della cattedra di *droit français* in una regione di diritto scritto come Tolosa, a Prévost de la Jannès, amico di Pothier e suo predecessore sulla cattedra a Orléans⁸: anche quella dottrina, dunque, che ci si aspetterebbe meno legata agli schemi tradizionali, o perché libera dai programmi accademici, o perché impegnata nell'insegnamento nuovo del diritto nazionale. Una elaborazione sui fondamenti manca persino in Pothier, che pure ad essa dedicò uno dei suoi trattati di maggior rinomanza ma che, oltre questo segno di interesse speciale per la materia, non esprime alcuna originalità rispetto alla dottrina tradizionale: sia per ciò che concerne la definizione⁹, sia per quanto riguarda i contenuti e limiti¹⁰.

⁴ D.A. MANGIERI, *Elementa juris civilis*, t. II, Neapoli, 1766, lib. II, tit. I, ad § XI, pp. 18-23. Secondo l'indirizzo neumanista assolutamente prevalente nella dottrina accademica napoletana del tempo, il giurista partenopeo criticava la distinzione dei *vulgares interpretes* tra *dominium directum & utile*, preferendo per quest'ultimo, alla Cuiacio, parlare di *jus dominio proximum* o *dominio simile*. Distinzioni che però non smentiscono quanto detto nel testo. Su Mangieri, professore di Digesto, titolare della cattedra di *jus Regni* a Napoli (1749-61), poi professore di Diritto civile primario, e sulla sua simpatie per la scuola genovesiana v. R. IOVINE, "Elementi di continuità nell'illuminismo napoletano: D. Mangieri tra C. Galiani e G.M. Galanti", in *Frontiera d'Europa*, 10/1 (2004), pp. 127-167 e M.N. MILETTI, "Peregrini in patria. Percezioni del *jus Regni* nella giurisprudenza napoletana d'età moderna", in I. BIROCCHI-A. MATTONE (dir.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma, 2006, ad indicem e specialmente pp. 455-456.

⁵ Come è noto, in J. DOMAT, *Les loix civiles dans leur ordre naturel*, non è riservata alcuna partizione specifica né alla proprietà né ai diritti reali, che così entrano solo in secondo piano nella trattazione, allorché, ad esempio, si parla dell'obbligo del venditore di trasferire la proprietà della cosa (si rinvia a I. BIROCCHI, "Gli sforzi per una nuova sistematica nel giusnaturalismo culto: il problema della partizione del diritto", in A. IGLESIA FERREIRÓS (ed.), *El dret comú i Catalunya*, Barcelona, 2001, pp. 78-80). Sugli incerti confini tra possesso e proprietà in Domat v. O.T. SCOZZAFAVA, "Alle origini del diritto di proprietà: il problema della proprietà nell'opera di Jean Domat", in *Politica del diritto*, 11 (1980), pp. 397-399.

⁶ G. ARGOU, *Institution au droit françois* (I ediz. 1692), lib. II, cap. I (nell'edizione Paris, 1771: t. I, p. 109 sqq.).

⁷ F. BOUTARIC, *Les Institutes de l'empereur Justinien conférées avec le droit françois* (I ediz., postuma, 1738), Toulouse, 1740; ID., *Traité des droits seigneuriaux et des matieres feodales* (I ediz., postuma, 1745), Nismes, 1781. È sintomatico che nelle opere di Boutaric, in cui era contenuto un indice generale delle materie svolte, non apparisse alcuna voce o rinvio dedicati alla proprietà.

⁸ [M. PRÉVOST DE LA JANNÈS], *Les principes de la jurisprudence françoise*, t. I-II, Paris, 1750, che è un vero e proprio manuale di diritto privato francese, pubblicato anonimo e postumo e strutturato seguendo le diverse specie di azioni esperibili in giudizio (come si enuncia nello stesso frontespizio). Posto che fra i diritti reali erano enumerate quattro specie (il possesso, la proprietà, l'ipoteca e le servitù), nella trattazione delle azioni reali c'era spazio per la definizione della proprietà come «le droit de jouir d'une chose exclusivement à tous autres, d'en disposer & d'en faire ce qu'on veut, à l'exception de ce que l'ordre des lois, ou nos engagements nous défendent» (lib. I, § XXII, p. 35). Niente di più.

⁹ R.-J. POTHIER, *Traité du droit de domaine de propriété* (1771), in ID., *Oeuvres*, Bruxelles, 1831, V, parte I, cap. I, §§ 4-5, pp. 210-211; un'attenta analisi della definizione è in P. GROSSI, "Un paradiso per Pothier (Robert-Joseph Pothier e la proprietà 'moderna')", (1985), ora in ID., *Il dominio e le cose*, Milano, 1992, pp. 397 e 414 e *passim*.

¹⁰ È stato sostenuto che con Pothier, pur mantenendosi la teoria del dominio diviso, si avrebbe il riconoscimento (e sarebbe un riconoscimento di segno borghese) che il vero proprietario è l'utilista: ma si tratta di un'affermazione che si riscontra nella dottrina francese da Dumoulin in poi (lo ha dimostrato P. GROSSI, *op. cit.*, pp. 385-437) e che ha trovato anche puntuale applicazione nella giurisprudenza pratica (la massima che l'utilista, in quanto *dominus*, poteva disporre a proprio piacimento del fondo, anche deteriorandolo o cambandone la destinazione senza che il direttario potesse ingerirsi nell'esercizio di

Poiché in questo schizzo interessa semplicemente dar conto degli orientamenti comuni della dottrina in tema di proprietà, a conferma di quanto detto si può brevemente accennare ad un'opera, ascrivibile alla manualistica e pubblicata verso la metà del secolo, di un autore di seconda fila, il professore parigino François Lorry¹¹. Come al solito, la materia era trattata entro il titolo *de acquirendo rerum dominio* e muoveva dalla definizione generale:

«dominium est jus utendi & abutendi re, quatenus juris ratio patitur; unusquisque enim est rerum suarum moderator & arbiter, nisi lex arbitrium tollat [...] aliquando etiam domini arbitrium constringitur testamento & conventionem»¹².

Successivamente l'autore ricordava le divisioni della proprietà in *dominium directum* e *utile*, *plenum* e *nudum*, *perpetuum* e *commutabile*¹³ e si soffermava sui modi di acquisto.

Ecco, di nuovo il *dominium* era presentato come *jus disponendi perfecte* o *jus utendi & abutendi re*, fatti salvi i possibili frazionamenti. Apparentemente una categoria immutabile, che proprio per questo non richiedeva nessuno sforzo di scavo o costruzione da parte della dottrina giuridica.

Questo non significa che riflessioni critiche o elaborazioni innovative fossero assenti: solo, erano condotte altrove, da parte di intellettuali polivalenti o di altri specialisti. Se ne occupavano i moralisti, gli economisti, i politici, nonché i giuristi che con tali cultori avevano molte affinità: i giusnaturalisti.

Vedremo alla fine le possibili ragioni di questa dislocazione rispetto alla civilistica; intanto occorre spiegare il perché della scelta di studiare proprio Genovesi e Lampredi.

Si tratta, innanzi tutto, di due importanti esponenti del giusnaturalismo italiano dell'epoca; ma ci sono, inoltre, alcuni profili specifici che rendono interessante soffermarsi sul loro pensiero. Genovesi, infatti, è personaggio notissimo come padre dell'illuminismo napoletano, ma poco conosciuto per quanto riguarda i risvolti giuridici del suo pensiero, forse perché alla storiografia giuridica è sembrato inutile studiare un autore il cui percorso, come è noto, si svolge dalla metafisica all'economia politica, senza passare apparentemente per il diritto¹⁴. In tal modo però resta un mistero spiegare come, tra gli allievi, diretti o indiretti, che fruiro del suo magistero, ci siano tanti

questi poteri è ampiamente riconosciuta in C.-J. DE FERRIERE, *Dictionnaire de droit et de pratique*, Paris 1769, t. II, voce *propriétaire d'un heritage*, pp. 404-405 che esplicitamente citava in proposito una pronuncia del *Parlement* di Parigi del 14 febbraio 1648). Piuttosto impressiona un passaggio (R.-J. POTHIER, *op. cit.*, parte I, cap. I, § 14, p. 213) in cui il giurista di Orléans asseriva che, sebbene il diritto di proprietà comprendesse anche la facoltà di abusare e perdere la cosa, il mercante che in epoca di carestia avesse stivato il proprio grano in attesa di un rialzo dei prezzi e l'avesse fatto marcire sarebbe stato responsabile di un'ingiustizia in violazione della legge naturale: lo slittamento di piano rispetto alle violazioni dei limiti stabiliti dalle leggi positive è evidente e ci si aspetterebbe qualche indicazione sui rapporti tra legge naturale e legge civile o, se si preferisce, tra morale e diritto. Ma la questione non è ulteriormente sviluppata da parte di Pothier: siamo forse di fronte a un problema che il rigore giansenistico suggeriva al magistrato francese di esprimere comunque?

¹¹ F. LORRY, *Institutionum juris civilis expositio methodica*, Parisiis, 1757. L'opera fu pubblicata postuma dal figlio Paul-Charles, pure professore a Parigi (su quest'ultimo v. la relativa scheda di A. ROUSSELET-PIMONT, in P. ARABEYRE, J.-L. HALPÉRIN ET J. KRYNEN, *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, Paris, 2007, pp. 518-519).

¹² F. LORRY, *op. cit.*, p. 147.

¹³ Il *dominium perpetuum* era quello che non poteva mai venir meno senza il fatto del titolare, mentre il *dominium commutabile* in certi casi era soggetto alla reversione (la dote, ad esempio, tornava alla donna a seguito dello scioglimento del matrimonio).

¹⁴ Per un primo ragguaglio sulla figura di Genovesi v. M. L. PERNA, *Genovesi Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 53, Roma, 1999, pp. 148-153.

autori che hanno lasciato un segno nel diritto, come Filangieri e Pagano e, nella generazione successiva, Niccolini. Dal canto suo, Lampredi presenta un profilo assai distinto: giurista puro (faceva anche il consultore e l'avvocato, oltre che il professore a Pisa), fu senz'altro l'autore dell'opera giusnaturalista più circolante in Italia nell'ultimo quarto del Settecento e agli inizi dell'Ottocento. Il suo pensiero è ben noto nelle sue linee generali e anche per singoli aspetti¹⁵; non era comunque un civilista.

Dotati di formazione diversa, impegnati in ambienti distanti, interessati a un pubblico pure differente, i due autori sono comunque accostabili nella convergenza giusnaturalistica delle loro dottrine ed è sembrato perciò utile studiarli insieme sul tema proposto.

2. Antonio Genovesi (1713-69) affrontò da "filosofo civile" la materia del diritto; questa rientrava nella sua riflessione per il mai sopito interesse verso l'etica, coltivato anche dopo l'intrapresa degli studi economici. Per l'illuminista salernitano raffigurare un sistema di diritto naturale significava disporre di un "progetto per un'etica rinnovata" e indirettamente questo poteva servire a comporre in modo armonico i problemi che si presentavano sotto la veste economica¹⁶. Perciò non si stancò di aggiornare e ampliare le basi di quel piano di etica che aveva steso per la sua scuola privata agli inizi degli anni Quaranta; qui, in particolare, ci si rifarà alla versione definitiva del suo pensiero, fermato nel *De jure et officiis* (1764-1767) e nella sua versione italiana, la *Diceosina*, completata con una pubblicazione postuma (1766-1771)¹⁷. Più asciutto e tecnico il primo, in cui l'autore mostra una certa propensione alle citazioni di giuristi moderni, più disteso e discorsivo il secondo.

Conviene sottolineare innanzi tutto che per Genovesi i giuristi ed i legislatori dovevano ben comprendere i principi della filosofia e quelli del commercio e dovevano anche essere capaci di addentrarsi nelle varie materie in cui l'attività umana si articolava¹⁸. E l'interprete doveva conoscere la storia, perché nessuna norma poteva essere compresa se non entro il quadro storico di appartenenza¹⁹.

Nel merito il filosofo imperniava la sua costruzione sul *proprium* della persona umana, considerato come un patrimonio di diritti (*iussi*) di derivazione naturale, inalienabili, imprescrittibili e uguali per tutti gli uomini²⁰. Il patto sociale mirava a

¹⁵ Va menzionata la splendida monografia di P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale*, Milano, 1981, oltre ad alcuni saggi dello stesso autore ("Diritto municipale e diritto comune in un parere del Lampredi", in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, XV (1976/1), pp. 315-31; "Lampredi e la «maiestas principis»", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, X (1980), p. 97 ss. e "Lampredi pacifista e austriacante. Il «De licentia in hostem»", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IX (1979), p. 329 ss); di recente F. VANNINI, "Lampredi Giovanni Maria", in *Dizionario biografico degli italiani*, 63, Roma, 2004, pp. 259-262.

¹⁶ E. PIL, *Antonio Genovesi dalla politica economica alla «politica civile»*, Firenze, 1984, p. 92. Del tutto condivisibile V. FERRONE, *La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritto dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari, 2003, p. 120, per il quale «nella *Diceosina* Genovesi fu tra i primi in Italia a combinare il linguaggio tipico della virtù repubblicana con quello dei diritti individuali e a ripensare criticamente, attraverso la storia e la filosofia, il nesso tra diritto e politica».

¹⁷ E. PIL, *op. cit.*, p. 91. Con particolare riferimento alle *Lezioni di commercio* rileva il carattere di *work in progress*, «frutto di una riflessione perennemente in fieri» M.L. PERNA, *L'edizione delle Lezioni di commercio di Antonio Genovesi*, in *Genovesi economista*, a c. di B. Jossa, R. Patalano, E. Zagari, Napoli, 2007, p. 62, che elenca anche i principali punti in cui si è manifestata la revisione genovesiana (pp. 64-65).

¹⁸ A. GENOVESI, *Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, lib. I, cap. XX, § XI (nell'edizione Napoli, 1839: t. II, pp. 201-202).

¹⁹ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. XX, § X (t. II, p. 199 sq.).

²⁰ Sul nesso tra proprietà e diritti e, in generale, sull'impianto della *Diceosina* v. M.T. MARCIALIS, "Legge di natura e calcolo della ragione nell'ultimo Genovesi", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 24 (1994), pp. 315-340.

conferire sicurezza ai diritti²¹ ed anzi la società politica si costituiva proprio in vista della loro tutela:

«nella Repubblica tutta la forza del Governo è ipotecata per sostegno de' diritti d'ogni cittadino»²².

Ciò avveniva attraverso la legislazione, considerata strumento di garanzia dei diritti e di coesione sociale. Si ipotizzava infatti un individuo felicemente operante e sicuro dei propri "iussi" solo in quanto inserito nel contesto della patria e si giovasse del supporto delle leggi. La visione universale dei diritti postulava così la considerazione relativistica di ciascun ordinamento; e questo in sostanza definiva l'aspetto concreto dei diritti, la loro coniugazione nelle diverse condizioni storiche.

Come si vede, si tratta di un impianto che era allora comune tra i *philosophes* e che del resto era stato anche la piattaforma costruita dai giuristi culti; in Italia, in particolare, tale impianto era stato posto al centro delle proprie riflessioni dalla dottrina neoumanista della generazione precedente a Genovesi (Gravina, Averani, Giannone). S'intende che il filosofo salernitano raccoglieva quella piattaforma secondo la sua sensibilità empirico-relativista, come mostra l'enfasi posta sul ruolo "civile" della patria²³.

Ma addentriamoci nel nucleo della trattazione che interessa ai fini della proprietà. Il punto di partenza è molto simile a quello di Grozio. Per Genovesi infatti – e lo si è già notato – ogni uomo ha un *proprium*, che si manifesta all'esterno come un insieme di diritti naturali a lui inerenti²⁴ e che sono inviolabili e a lui stesso indisponibili²⁵. La legge (persino quella eterna) interviene presupponendo questi diritti naturali²⁶.

In un tale quadro, la proprietà era considerata un diritto naturale legato all'individuo, come strumento per conservarsi e mirare alla felicità²⁷; il proprietario aveva diritto di escludere ogni altro e, parallelamente, tutti avevano l'obbligo di non turbare il diritto di proprietà²⁸. Qui entrava in considerazione il rapporto con la proprietà collettiva e l'ineludibile obiezione che nello stato di natura non fosse immaginabile una proprietà privata; in proposito occorre misurarsi con l'autore del *Code de la nature*, che allora l'abate salernitano ipotizzava potersi identificare con Rousseau, nonostante in quell'opera Morelly criticasse il ginevrino²⁹. Secondo Genovesi a niente valeva rilevare i difetti insiti nella stratificazione sociale, nella disuguaglianza delle ricchezze e nei conseguenti delitti e addossarne la causa e la responsabilità all'istituto della proprietà privata: la propensione alla proprietà era naturale e pertanto un ordinamento positivo che non tutelasse (e con ciò non delimitasse) la proprietà stessa in nome di un

²¹ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. II, cap. I, § XIV (t. III, p. 9).

²² A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. XIII, § III (t. II, p. 53).

²³ Parla di "relativismo empiristico" come uno degli aspetti centrali del pensiero genovesiano R. AJELLO, "Attualità di Antonio Genovesi. Sintesi globale della natura e critica della società italiana", in *Frontiera d'Europa*, 10/2 (2004), p. 9. Ha colto bene il legame che sussiste tra la cultura storico-razionalista del neoumanesimo e le elaborazioni di Genovesi e dei suoi allievi (in *primis*, Filangieri e Pagano) V. FERRONE, *op. cit.*, p. 116 sq.

²⁴ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. III, §§ II-III (t. I, p. 51 sq.) e § V (p. 54 sq.).

²⁵ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. VII, § I sq. (t. I, p. 164 sq.). Sul *proprium* come perno della costruzione di Grozio (e, prima di lui, di uno dei suoi costanti punti di riferimento, Hugues Doneau) v. riassuntivamente P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I. Dalla civiltà comunale al Settecento, Roma-Bari, 1999, p. 149 sq. e I. BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, p. 172 (in connessione con p. 32).

²⁶ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. XIV, § I (t. II, p. 63).

²⁷ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. X, § III (t. II, p. 3).

²⁸ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. X, § V (t. II, p. 4).

²⁹ MORELLY, *Codice della natura* (1755), a c. di E. Piscitelli, Torino, 1975, p. 131.

indifferenziato patrimonio collettivo avrebbe fatto nascere violenze infinite e abusi³⁰. Inoltre la proprietà privata aveva un ulteriore vantaggio: era lo strumento affinché ciascuno imparasse a vivere da sé, responsabilmente³¹. Ma questo non significava che Genovesi rinunciasse all'uso della critica e che la *Diceosina* si appiattisse in una difesa dell'esistente. Piuttosto, proseguendo nel ragionamento impostato, ne traeva lucidamente le conseguenze.

In particolare, dall'affermazione che l'origine della proprietà era il bisogno derivava che la proprietà era protetta in quanto diritto che produceva una utilità, un diritto che riguardava l'uso, il "servirsi" di un bene³². Ne discendeva, da un lato, che non avevano diritto di proprietà i non nati e i morti³³ e, dall'altro, che la legge doveva provvedere a circoscrivere i limiti della proprietà, affinché essa rispondesse alla sua funzione naturale di soddisfare i bisogni.

Con critica esplicita a Mandeville, Genovesi affermava che non ci si poteva appropriare dei beni senza limiti³⁴. Infatti l'estrema disuguaglianza non solo era ingiusta, ma era una situazione contraria all'utile sociale, sia perché l'eccessivo accumulo di ricchezze era foriero di parassitismo, di beni terrieri non sfruttati o sottoutilizzati e in definitiva di rovina economica, sia perché fomentava le passioni e di conseguenza i delitti, che da sempre trovano spazio laddove, appunto, sussiste una forte sproporzione di proprietà e ricchezze³⁵. Sul punto l'eco di Rousseau, nei cui confronti, in generale, Genovesi era critico, mi pare evidente.

Si poneva a questo punto il problema di come operare nel regolamentare la proprietà: problema delicatissimo, di fronte al quale il filosofo salernitano suggeriva molteplici vie, anche interne al sistema della proprietà privata e perciò, per così dire, non traumatiche. Con riferimento al bene produttivo su cui allora era incentrato il sistema economico, secondo Genovesi una soluzione poteva essere che i ricchi, i quali non volessero coltivare la terra, la dessero a livello o a censo ai poveri, sicché con soddisfazione di entrambe le parti si sarebbe ottenuto il risultato di sfruttare il bene con vantaggio generale:

«se non è possibile che i ricchi ed i nobili coltivino per sé medesimi, il metodo più giusto e più giovevole al pubblico sarebbe quello di dividere le terre in porzioni d'una mediocre grandezza, e darle a livello o a censo. Questo metodo, facendo a' possessori riguardare i fondi come propri, li rende più soddisfatti e più pronti a migliorarli. Questa miglioria giova a render più ricca tutta la nazione»³⁶.

Nel circuito sociale ed economico – qui Genovesi allargava l'orizzonte oltre il comparto agricolo – c'erano comunque due potenti controbilanciamenti che limitavano la sproporzione delle ricchezze. Uno era la produzione del reddito attraverso le arti "miglioratrici" che creavano beni utili al vivere civile i quali, grazie al denaro e alla sua circolazione, potevano essere scambiati con la proprietà immobiliare. L'altro era il

³⁰ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. X, § XII (t. II, p. 11).

³¹ A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. X, § XIII (t. II, p. 13).

³² A. GENOVESI, *op. cit.*, lib. I, cap. X, § V (t. II, p. 3 sq.).

³³ Del tutto conseguentemente per Genovesi la successione testamentaria non era un istituto di diritto naturale, bensì di *ius gentium* (A. GENUENSI, *De jure et officiis ad usum tyronum libri duo*, lib. I, cap. XIV, §§ VII-XI: nell'ediz. Venetiis, 1785, pp. 162-165).

³⁴ A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. X, § VII (t. II, p. 5 sq.). Il riferimento, ovviamente, andava a B. MANDEVILLE, *The fable of the bees*, definitivamente composta nel 1724.

³⁵ A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. X, § VIII (t. II, p. 6) e lib. I, cap. XIX, § I (t. II, p. 143 sq. n. 1).

³⁶ A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. X, § XV (t. II, p. 17).

lusso, che suscitava bisogni artificiali³⁷, di cui i grandi proprietari non potevano fare a meno, e per soddisfare i quali erano costretti a cedere una porzione delle terre. Perché il sistema funzionasse occorreva liberare la possibilità di alienare gli immobili, evitare che coloro che esercitavano le attività artigianali fossero in una condizione di soggezione politica rispetto ai ceti proprietari e in generale incrementare i traffici commerciali³⁸.

Con ciò era di nuovo evocata la necessità di intervenire con la legislazione, nella duplice funzione di sciogliere i vincoli esistenti e di promuovere gli scambi e quindi la mobilitazione delle risorse. Il punto di vista di Genovesi era quello della moderazione, in un'ottica in cui le preoccupazioni morali – inevitabilmente presenti in un'opera dedicata alla ricerca del giusto – non avevano comunque il sopravvento o comunque coesistevano con altre attenzioni. Quella per il profilo politico, innanzi tutto, giacché per lui la grande ricchezza genera anche potere e quindi tirannia verso chi è nullatenente³⁹. E quella per l'aspetto economico, come ci aspettiamo dopo la svolta segnata dall'ottenimento della cattedra di commercio ed economia politica.

In effetti Genovesi era del tutto cosciente del problema a cui dava luogo la sua tesi sulla inutilità e, anzi, dannosità dell'accumulazione di proprietà e ricchezze: se si fosse posto un limite stretto legato al soddisfacimento dei bisogni – la sola funzione riconosciuta alla proprietà – ci sarebbe stata la stagnazione, perché si sarebbe «raffreddata e indebolita l'industria». Privata di accumulazione, l'economia sarebbe incorsa in una fase di ristagno e, alla lunga, in una vera e propria regressione verso il soddisfacimento dei bisogni primordiali: postulare limiti alla proprietà era insomma una ricetta da poveri, contraria all'esperienza delle grandi nazioni commercianti, come aveva ben presente Genovesi, sottolineando di nuovo l'opposta posizione di Mandeville⁴⁰.

L'obiezione contro i limiti da porsi alla proprietà e alla ricchezza poteva anzi estendersi all'esterno: forse che non erano da incoraggiare gli acquisti e le accumulazioni all'estero? Si trattava in effetti di uno stesso problema: liberare le passioni all'interno, svincolando le proprietà dai bisogni e accettando illimitatamente gli arricchimenti, significava anche legittimare, per la stessa logica, le conquiste fuori del territorio nazionale.

A questi rilievi, che costituivano poi la base ideologica del capitalismo montante, ottimista e assai vorace, Genovesi rispondeva propugnando la necessità di governare gli appetiti e il mercato⁴¹. In dettaglio, quanto alle conquiste esterne, escludeva che fosse giustificato saziare le voglie di espansione, da lui considerate come un capriccio e non quale espressione di un bisogno. All'interno riteneva necessario disciplinare l'industria stabilendo la regola limitativa che poneva, conformemente alla sua filosofia, come parametro i bisogni, intesi tuttavia in maniera allargata. Secondo l'illuminista salernitano, infatti, l'accumulazione di proprietà era legittima fino a che non superasse la somma di beni necessaria per il soddisfacimento dei bisogni personali, di quelli domestici (cioè familiari), di quelli politici (cioè «di quelli dello stato ed ordine civile, calcolati a tenore de' patti civili e de' bisogni della società») e infine di quelli fortuiti. È da notare che, mentre quest'ultima categoria concerneva necessità derivanti da cause

³⁷ Per Genovesi i bisogni artificiali erano quelli che ci si creava, al di là anche dell'aspirazione alla vita comoda, per distinguersi e per vivere «con morbidezza»: A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. X, § XXV (t. II, p. 26).

³⁸ A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. X, § XIV (t. II, p. 14).

³⁹ A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. XVI, § XX (t. II, p. 117 sq.) e il passo citato nella n. precedente.

⁴⁰ A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. XVI, § XXI (t. II, p. 118).

⁴¹ «Per Genovesi è dispotico qualsiasi governo che non funziona, che opera nella confusione delle leggi, che non garantisce la proprietà e ne permette invece la sproporzione» (E. PU, *op. cit.*, p. 265): non potrebbe dirsi meglio.

accidentali, le prime tre riguardavano i bisogni presenti e quelli futuri prevedibili; ed era anche questa una precisazione che consentiva di allargare ragionevolmente i limiti entro cui l'accumulo della proprietà era ammissibile⁴².

Si può forse sorridere di fronte a questa classificazione dei bisogni e al tentativo di commisurare ad essi i limiti della proprietà, tanto più che Genovesi esplicitamente usava una sorta di formula matematica e faceva riferimento alle esigenze di calcolo, da importare in questa materia secondo il costume dei geometri⁴³. Del resto è noto la simpatia dell'abate per quanti si erano sforzati o anche si erano solo ripromessi di introdurre il calcolo nelle questioni della morale⁴⁴.

In fondo il filosofo salernitano prendeva sul serio il compito postosi inizialmente di trovare il fondamento della proprietà. Questa ricerca non era fine a se stessa – in tal caso Genovesi avrebbe trascurato di prospettarla – bensì era funzionale, da un lato, a tutelare la proprietà, dall'altro a rinvenire i principi generali che ne dovevano regolare contenuti ed estensione. Il che significava, per Genovesi, procedere secondo la ragione contro la forza e l'arbitrio.

Secondo l'assunto che presiedeva al *De jure et officiis* ed alla *Diceosina*, scritti per esporre i principi generali della giustizia e non della politica e tanto meno un particolare ordinamento recante in sé un oceano di questioni continuamente in discussione, le leggi civili erano chiamate a garantire, nelle condizioni date in ogni Paese, i diritti naturali con il minor dispendio possibile. Conformemente alla concezione dinamica che riguardava il mondo corporeo, nella visione genovesiana anche l'organismo sociale era animato da due molle contrastanti: la cupidità o egoismo, che rendeva possibili l'industria e le arti, e la socialità, che connetteva gli individui tra di loro nel corpo politico⁴⁵. La stessa concezione dinamica era applicata all'interno del sistema normativo, tutt'altro che appiattito sulla contemplazione dei principi eterni di giustizia e visto invece come risultante di una tensione continua tra natura e storia, tra spinte determinate dalle passioni e controspinte esercitate dalla ragione, tra istinti ed educazione:

«la legge civile non si dee opporre al diritto di natura, ma modellarlo e reggerlo secondo che richiede il ben pubblico, suprema legge di tutte le Repubbliche»⁴⁶.

⁴² A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. I, cap. X, § VI (t. II, p. 4 sq.); lib. I, cap. XVI, § XXI (t. II, p. 119).

⁴³ Conviene riportare il passo che, corrispondente a quelli della *Diceosina* indicati nella n. precedente, si trova nel pressoché coevo *De jure et officiis*: «Ergo si Geometrarum calculis figenda sit acquirendi dominii regula, & ex naturae tenore, ea erit istiuscemodi: tantum bonorum mobilium immobiliumque adquirere jus facit naturae, ut aequentur necessitatibus personae + familiae + adversae casuum fortunae + ordinis, quem Civitas attribuit. Si hanc normam praetergressus fueris, fur ac raptor habetor» (A. GENUENSI, *De jure et officiis*, cit., lib. I, cap. XII, § X, p. 140 sq., dove, rispetto alla *Diceosina*, c'è un'inversione nella posizione del terzo e del quarto addendo). Sul rapporto tra matematica ed esperienza in Genovesi v. R. AJELLO, *op. cit.*, spec. p. 59.

⁴⁴ E. PIL, *op. cit.*, p. 125.

⁴⁵ A. GENOVESI, *Considerazioni su i fondamenti della civile società o sulle leggi dei corpi politici* (1784), ripubblicato in appendice a R. AJELLO, *op. cit.*, pp. 234-245, spec. § IV sqq. (anche per la funzione del legislatore); in particolare § XI, p. 239 per la tutela e i limiti della proprietà. Come si sa, la dialettica tra egoismo (o amor proprio, o cupidità) e socialità (o amore verso il prossimo) anima tutte le costruzioni giusnaturalistiche, è centrale nella riflessione di Pufendorf e Domat e ritorna prepotente nel pensiero dei lumi.

⁴⁶ A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. II, cap. II, § XIII (t. III, p. 18) e cfr. lib. II, cap. VII, § II (t. III, p. 59).

Ecco: la proprietà individuale era un diritto presupposto alla legge e agli istituti di diritto civile. L'origine e la funzione (il soddisfacimento dei bisogni) la rendevano dunque inviolabile rispetto a qualunque autorità, ma anche – come pure si può dedurre – la rendevano superiore e preferibile rispetto alle forme di appropriazione feudali. Appunto perché naturale, in se stessa aveva i suoi limiti, oltre i quali si trasformava in strumento di potere e di prevaricazione. Ma questi limiti, ci dice Genovesi, erano legati alla storicità del vivere umano, alla crescita dei bisogni e alla capacità di governarli con un sapiente gioco che combinasse calcolo e *laisser-faire*⁴⁷. Estranea alla visione di Genovesi era certamente la “legge agraria”⁴⁸; ma estranea al suo pensiero era anche l'ipotesi di affidarsi all'eventualità di una autodisciplina virtuosa. È una testimonianza del suo realismo.

L'obiettivo della felicità, ovvero del bene pubblico complessivo, richiedeva piuttosto un'educazione appropriata e una saggia attività di governo⁴⁹. E il *De jure et officiis* e la *Diceosina*, dedicati a illustrare i principi costanti del giusto, contenevano le medesime idee che, sotto il profilo della politica e dell'economia, in quegli stessi anni circolavano nelle *Lezioni di commercio*. Nella visione di Genovesi etica e diritto, economia e politica erano discipline distinte dell'unico comparto scientifico che valesse la pena di coltivare: «Scienze non di parole, né d'idee vote, ma di cose e di calcoli di cose»⁵⁰.

3. Gli anni in cui Genovesi maturava queste idee e in generale concepiva le opere a cui qui si è guardato sono gli stessi nei quali Giovanni Maria Lampredi (1731-93) cominciò a occuparsi del proprio progetto giusnaturalistico. Da qualche tempo (esattamente dal 1763) insegnava a Pisa le Istituzioni di diritto canonico; giurista di professione, presto frequentatore dei salotti e dei circoli letterari nella Toscana del tempo, egli si era messo in luce occupandosi con gusti antiquari, come di moda allora a Firenze, di “etruscherie”. Aspirava, in particolare, a salire la cattedra di diritto pubblico

⁴⁷ «Le leggi debbono essere proporzionevoli al grado di sapienza e di politezza de' popoli, al grado dell'arti, del commercio, delle scienze, del modo di vivere» (A. GENOVESI, *Della diceosina*, cit., lib. II, cap. VII, § VIII [t. III, p. 63]).

⁴⁸ Famosa la sua esclamazione: «Una legge agraria? Dio mi liberi: io non sono sì stolto, né sì temerario da pensare a rimedi o impossibili o pericolosi alla pubblica pace» (A. GENOVESI, *Prefazione* a C. TRINCI, *L'agricoltore sperimentato*, ora in ID., *Scritti*, a c. di F. Venturi, Torino, 1977, p. 128). Cfr. P. VILLANI, “Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli dal Genovesi al Canosa”, in *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli, 1968, p. 257 e G. GALASSO, *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, Napoli, 1989, p. 427.

⁴⁹ Cfr. R. IOVINE, “Lettere di Gennaro Parrino ad Antonio Niccolini”, in *Frontiera d'Europa*, 10/2 (2006), specialmente pp. 137-139, E. ZAGARI, *Il metodo, il progetto e il contributo analitico di Antonio Genovesi*, e B. JOSSA-R. PATALANO, *Genovesi, la ricchezza e l'umana felicità*, entrambi in *Genovesi economista*, cit., specialmente pp. 73-77 e pp. 91-107.

⁵⁰ A. GENOVESI, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*, parte I, cap. IV, § V (nell'edizione Bassano, 1769: p. 66). E in un'altra occasione: «Più degno ancora di considerazione è il vedere che questo nostro secolo pirronico in niuna parte delle scienze non ha fatto maggiori scoperte, più utili, più degne dell'uomo, quanto nella morale. Già l'etica è una geometria: la giurisprudenza naturale, che o giaceva calpestata nella polvere de' mercati, o era oppressa dalle frasche de' rivenduglioli, ora maestevole e luminosa vedesi campeggiare non che nelle scuole, ne' tribunali medesimi, e fino ne' teatri. La politica, ch'era un ammasso di sentenziuole di certi cervelli secchi e pedanteschi, è divenuta scienza anch'ella. Ma il meraviglioso è l'essersi veduto venir fuori una nuova prole, tutta brillante, e generosamente congiurata al ben del genere umano, l'economia civile, le finanze, la scienza d'un'ambasceria, quella d'un ministro da' trattati di pace. Si è rinvenuto sì fatte scienze aver così forti e generativi semi nella natura, come la fisica, la statica, l'astronomia» (A. GENOVESI, *Lettere accademiche*, in ID., *Autobiografia, lettere e altri scritti*, a c. di G. Savarese, Milano, 1962, XIII, p. 521). Sulla “globalità teoretica” propugnata da Genovesi v. R. AJELLO, *op. cit.*, p. 142 sqq. Molto ben fondato l'inquadramento storico della visione genovesiana proposto da F. DI BATTISTA, *L'economia civile genovesiana e la moderna economia politica*, in *Genovesi economista*, cit., pp. 291-307; v. anche V. FERRONE, *op. cit.*, pp. 326-327.

e naturale, che era stata, per prima in Italia, di Pompeo Neri e di cui, con l'avvento al trono granducale di Pietro Leopoldo, si profilava un rilancio o, comunque, una posizione di centralità nel curriculum accademico della Facoltà di diritto⁵¹.

In effetti, dopo una gestazione piuttosto lunga e quando il giurista aveva potuto anche sperimentare ufficialmente la propria didattica pubblicistica, tra il 1776 e il 1778 uscirono i *Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata*, in tre volumetti⁵².

La prima notazione riguarda l'atteggiamento verso il diritto giustiniano, nei cui confronti il giurista toscano esprimeva le posizioni umanistiche, rilanciate in Italia dal neocultismo: il *corpus* non era disposto secondo un ordine, era tutt'altro che privo di contraddizioni, conteneva molte *subtilitates* e complessivamente esprimeva solo le regole ordinamentali della *civitas* romana in una certa sua fase storica. Il diritto naturale era invece tratto dalla natura umana ed era colto dalla ragione; per rinvenirlo non serviva attingere sistematicamente al diritto romano, ed anzi un'operazione simile era da Lampredi equiparata all'impresa di chi avesse voluto soddisfare la sete di tutta l'umanità attraverso un rivolo limaccioso ed esile⁵³. Erano evidentemente critiche e posizioni per niente originali e tuttavia, nel panorama italiano delle cattedre giuridiche degli anni Sessanta, segnalano un distacco da quanti interpretavano l'insegnamento del diritto naturale come una branca della letteratura o del diritto romano – è il caso di Venanzio de Mays a Pavia e di Giuseppe Pasquale Cirillo a Napoli – e con quelle esperienze che confinavano l'apprendimento dei principi pubblicistici all'interno dei corsi propedeutici di etica – è il caso delle Università degli Stati sabaudi e di quelle della Chiesa –.

Era dunque un'esigenza di rifondazione della materia quella che, non solo sul piano didattico, animava l'opera di Lampredi. S'intende che in tale progetto di rifondazione egli avesse modelli ben visibili e in primo luogo, come ci aspettiamo in un suddito di Pietro Leopoldo (al quale l'opera era dedicata), il manuale giusnaturalistico di Christian Wolff. Ma procediamo con ordine.

Secondo il giurista toscano ogni società si forma un diritto proprio o "civile", e si regola con proprie leggi, le quali perciò cambiano ed intervengono secondo quel che i tempi e le condizioni della pubblica e privata utilità richiedono. Ed ecco la posizione fondamentale: ciascun diritto patrio doveva comunque essere retto dalla scienza del diritto naturale – deputata ad individuare i principi costanti del giusto – ed essa perciò doveva ispirare l'attività di ogni legislatore ai fini di un ordinamento pacifico e durevole⁵⁴.

⁵¹ Si allude all'importanza della cultura pubblicistica nell'Austria di Maria Teresa, e in particolare alla formazione del giovane principe, che era avvenuta sui più aggiornati testi della dottrina giusnaturalistica. Sull'insegnamento del diritto pubblico in Italia nel Settecento v. ora I. BIROCCI, "L'insegnamento del diritto pubblico nelle Università italiane nel XVIII secolo" (sull'insegnamento di Lampredi, in particolare, p. 572 sqq.), mentre per la dottrina di diritto pubblico in un altro territorio soggetto al dominio asburgico v. M. G. DI RENZO VILLATA, "Le droit public en Lombardie au XVIII^e siècle et l'Europe", entrambi in J. KRYNEN-M. STOLLEIS (ed.), *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e siècle)*, Frankfurt am Main, 2008, rispettivamente pp. 549-581 e pp. 583-612, ove si trovano le indicazioni sulla principale bibliografia.

⁵² Qui si utilizza la seconda edizione, «ab auctore ipso recognita, aucta et emendata», Pisis, 1782, pure in tre volumetti. Sul lungo processo di concezione e stesura dell'opera v. P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore*, cit., p. 157 e soprattutto p. 168 sq.

⁵³ G.M. LAMPREDI, *op. cit.*, proemio, § 2 (l. I, p. 20).

⁵⁴ «Jus igitur civile & publicum speciale variabile est. Utrumque a nostra disciplina eatenus regitur, quatenus jubentur civilium legum & rerumpublicarum conditores, ut minus quam fieri potest a jure naturali recedant; a quo exordiat necesse est qui bene & sapienter vel leges ferre, vel eas interpretari, vel civilem aliquam societatem constituere & administrare velit. Neglectis ejus principiis, omnia incerta & confusa, nil durabile & constans esse potest» (G.M. LAMPREDI, *op. cit.*, proemio, § 9 [l. I, p. 42]).

Inevitabilmente Lampredi era portato ad occuparsi anche di diritto privato, secondo l'idea che la società politica si organizza in funzione dei diritti degli individui. La trattazione perciò si soffermava sulla condizione giuridica del singolo, la famiglia, la proprietà, i contratti, le successioni e così via. Ovviamente non ne parlava in forma specifica, all'interno di un ordinamento particolare, bensì illustrando generalmente i principi caratterizzanti ciascun istituto.

Tutta la esposizione ruotava attorno al concetto di obbligazione: un diritto era dato in quanto funzionale al soddisfacimento di un'obbligazione naturale. E venendo alla proprietà, Lampredi affermava che nella sua essenza il diritto di apprendere e usare una cosa derivava dall'obbligo di conservare la propria esistenza e vivere felici⁵⁵.

In particolare, nello stato di natura tutte le cose o erano comuni (e allora tutti avevano egual diritto) o di nessuno (e in tale ipotesi tutti godevano lo stesso diritto); in ogni caso il loro uso era lecito per soddisfare gli obblighi naturali, mentre l'abuso era illecito⁵⁶. Perciò l'occupazione, come atto che precede l'uso attuale delle cose, derivava dall'eguaglianza naturale e comportava l'esclusione legittima di tutti gli altri, purché l'uso fosse necessario.

Tutto ciò si aveva nella società naturale, ove le cose erano molto semplici perché gli uomini erano pochi e la terra dava spontaneamente i frutti. Ma col crescere della popolazione e sorgendo il problema dei bisogni da soddisfare in carenza di risorse, occorreva che ognuno provvedesse a se stesso superando le leggi della comunanza⁵⁷.

Qui interveniva la considerazione del lavoro e dell'industria. Se l'industria e la fatica sono necessari a conservarsi in vita, ne consegue la naturalità dell'appropriazione dei frutti in esclusiva. Ciò vale anche per il futuro, giacché l'uomo è dotato di ragione e può prevedere i propri bisogni.

Ecco dunque l'origine del dominio e dell'accumulazione, implicate nell'abbandono della primitiva comunanza e rinvenuta nella necessità di conservare i frutti per future carestie. La proprietà, per Lampredi, era di diritto naturale perché derivava dal bisogno (presente e futuro) ed era connessa con il lavoro e la fatica. Questo valeva anche per l'appropriazione della terra, perché i campi in tanto erano produttivi in quanto erano stati assoggettati alle fatiche dell'uomo e non era possibile trarre i frutti senza un lavoro applicato alla terra.

Perciò il giurista criticava Pufendorf per il quale il fondamento della proprietà risiedeva in una convenzione umana⁵⁸: era invece di diritto naturale, ma non per una qualità inerente alle cose esistenti, bensì perché, mentre era relativa ad un'obbligazione naturale dell'uomo, il soddisfacimento era possibile solo con l'industria dell'individuo.

Ed ecco la definizione di proprietà proposta da Lampredi:

«jus perfectum excludendi ceteros ab usu rerum industrialium, iisque utendi arbitrio proprio»⁵⁹.

Come si vede, essa si imperniava sull'uso esclusivo. Ed era coerente, dato che l'origine e il fondamento della proprietà erano individuati nel bisogno e nell'industria.

⁵⁵ G.M. LAMPREDI, *op. cit.*, parte I, cap. VIII, § 1 (t. I, p. 197 sqq.).

⁵⁶ *Ibid.* (p. 198).

⁵⁷ G.M. LAMPREDI, *op. cit.*, parte I, cap. VIII, § 2 (t. I, p. 201 sqq.).

⁵⁸ *Ibid.* (t. I, p. 203, n. 1). Come è noto, nell'ambito della dicotomia fondamentale tra enti fisici ed enti morali posta all'inizio della propria opera, il giurista sassone sistemava la proprietà in quest'ultima categoria; la dottrina criticata da Lampredi è sviluppata particolarmente in S. PUFENDORF, *De jure naturae et gentium*, lib. IV, cap. IV, spec. § 1 (nell'edizione Amstelædami, 1698, p. 362 sqq.).

⁵⁹ G.M. LAMPREDI, *op. cit.*, parte I, cap. VIII, § 2 (t. I, p. 205).

Per quanto ci interessa, si pongono a questo punto due problemi: a) quello riguardante l'ipotesi di abuso dell'accumulazione della proprietà; b) quello attinente all'abuso nella destinazione o nella sostanza della cosa.

a) Quanto alla prima questione, secondo Lampredi, nessun altro se non l'interessato poteva giudicare della quantità e quindi dell'abbondanza dei frutti di cui il singolo aveva bisogno; se l'individuo-proprietario sorpassasse questo limite commetterebbe un abuso violando un'obbligazione naturale o interna, non sanzionabile dall'ordinamento civile. Il diritto, infatti, non poteva intervenire perché stabilire la misura dell'indigenza avrebbe significato offendere l'uguaglianza naturale⁶⁰.

In proposito si può notare che il giurista toscano utilizzava il suo modello preferito, cioè Wolff, il quale esplicitamente si era posto lo stesso problema giungendo alla stessa soluzione. E tuttavia il filosofo tedesco motivava la conclusione su un fondamento diverso, che sembra più coerente: la non ingerenza dell'ordinamento era motivata non dall'esigenza di rispettare l'uguaglianza naturale, bensì di tutelare la libertà dell'uomo. Era questa libertà ad inficiare come antiggiuridica qualunque pretesa di intervenire dall'esterno con un giudizio sui limiti del bisogno⁶¹. In tal modo era stabilito quello stretto legame tra proprietà e libertà dell'uomo che costituisce, come si sa, uno dei capisaldi ideologici della teoria moderna della proprietà. Legame che, magari con qualche incertezza espositiva, era saldamente accolto da Lampredi, il quale, infatti, in un altro passo a proposito dello stesso problema affermava che non si poteva costringere nessuno a vivere più parcamente o a essere spogliato della cosa propria⁶²: contro l'abuso nell'accumulazione, ribadiva il giurista toscano, era dato pronunciare solo un giudizio morale.

b) Quanto alla seconda questione, riguardante l'abuso della sostanza o destinazione della cosa, per esempio dilapidandola o perdendola, Lampredi si dichiarava pure contrario ad ammettere un intervento riparativo (*ex post*) del diritto, fermo restando il giudizio morale negativo che tali comportamenti meritavano. La ragione di questa soluzione era che il *dominium* comprendeva non solo la facoltà di godere dei frutti della cosa, ma anche di disporre della sua sostanza. E questo apriva la via a un rimedio che rientrava in un'ottica per così dire produttivistica e che, reso possibile dall'ordinamento, era di volta in volta rimesso alla volontà del proprietario: per chi non voleva o non

⁶⁰ «Si modum quis excedat in colligendis fructibus, vel illis sine suo emolumento abutatur, internam obligationem violat quidem, nullum tamen ceteris jus est eum cogendi, ut diverse agat, cum nemo iudex esse possit alienae indigentiae sine naturalis aequalitatis laesione» (*ibid.*).

⁶¹ Ch. WOLFF, *Institutiones juris naturae et gentium* (1750), spec. pars II, §§ 195 e 202 (nell'edizione Venetiis, 1761, pp. 71 sq. e 74), in connessione con pars I, cap. III, § 78 (p. 26). Per comodità del lettore si riportano i passi: «Quoniam jus proprium habens eodem excludit ceteros omnes vi autem libertatis naturalis unicuique permittendum, ut in determinandis actionibus suis suum sequatur iudicium, quamdiu nil facit, ad quod non faciendum tibi perfecte obligatus si res juri proprio subjiciuntur, unicuique, cujus juri subiectae sunt, competit jus pro arbitrio suo de iisdem disponendi. Atque hoc jus proprium de re pro arbitrio suo disponendi prouti scilicet sibi visum fuerit, *Dominium* appellatur; is vero, qui *dominium* in re habet, *Dominus*. Unde patet *dominium* omni jure, quod vi *dominii* in re ipsi competit, ceteros omnes excludere nec absque ejus voluntate *dominium* in aliud abire posse adeoque ipsi competere jus interdicendi cuivis omni actu vi *domini* licito, nec patiendi, ut quis alius se invito aliquem sibi arroget. Unde porro sequitur, omnes actus *dominio* alterius contrarios esse illicitos» (§ 195); «Rectius juris usus is est, quem officia exigunt, iis contrarius abusus. Quamobrem quoque *dominus* re sua aliter uti non debet, quam officia exigunt, abusus autem naturaliter illicitus, a te tamen permittendus, consequenter non impediendus, quamdiu nil fit contra jus tuum» (§ 202); «Cum vi libertatis naturalis homo in agendo non dependeat nisi a seipso vi ejusdem ipsi permittendum, ut in determinandis actionibus suis suum sequatur iudicium, nec ulli hominum rationem reddere, cur hoc faciat, vel non faciat, modo tibi nil faciat, ad quod non faciendum tibi perfecte obligatur» (§ 78).

⁶² G.M. LAMPREDI, *op. cit.*, parte I, cap. IX, § 3 (t. I, p. 244), ove il giurista diceva che l'*aequalitas naturalis* postulava che fosse lasciato all'arbitrio di ciascuno determinare la misura delle obbligazioni naturali.

poteva usare il bene conformemente alla sua finalità, il diritto lasciava la possibilità (e forse, doveva anche favorire, sia apprestando gli schemi, sia riconoscendo quelli adottati dalle parti) che se ne potesse disporre a favore di altri in tutto o in parte, perpetuamente o a tempo⁶³.

Era un correttivo del tutto interno al sistema della proprietà borghese: partita da un orizzonte che muoveva da bisogni naturali e che faceva leva sull'uso e l'utilità della cosa, la teorizzazione si orientava in senso razional-utilitaristico ammettendo lo sfruttamento individuale in esclusiva, per concludersi poi riconoscendo anche l'abuso (inteso come spreco, mancato sfruttamento, persino distruzione) della cosa in nome della libertà dell'individuo-proprietario.

In tal modo la proprietà, nata come diritto naturale legato alle necessità dell'individuo, restava diritto naturale anche al termine del processo storico-logico-razionale, perché espressione del lavoro e dell'industria. Il modello di Wolff, certo sempre presente al giurista toscano – si dice usualmente che Lampredi fosse il maggior esponente del wolffismo in Italia – era però per lui troppo rigido nelle sue logiche, perché quasi superstiziosamente incline a trattare col metodo matematico le scienze morali⁶⁴; in concreto, sul tema di cui qui si discute, il nostro autore preferiva combinarlo con l'impianto di Pufendorf e con le considerazioni di Locke, che consentivano di introdurre l'elemento storico del lavoro e dell'imprenditorialità dell'uomo entro la visuale giusnaturalista⁶⁵.

Le origini spiegavano come il principale suo carattere fosse l'uso, ma l'accento forte era posto sulla fatica e l'industria, che consentiva di accumulare e finanche abusare della proprietà, senza che il diritto potesse sanzionare l'accumulo di beni anche di gran lunga eccedenti i bisogni, l'uso difforme a quello "naturale" o il non-uso, che pure teoricamente contrastava radicalmente con la funzione dell'appropriazione. Restava la riprovazione morale per l'abuso, ma non c'è dubbio che la teorizzazione di Lampredi scontasse un passaggio fondamentale della dottrina concernente la proprietà: quello della sua inerenza all'individuo non più alle utilità che stabilmente potevano trarsi dal bene.

Come c'è da aspettarsi, del resto, tutte le articolazioni del sistema giusnaturalistico di Lampredi confermano questo slittamento della teoria proprietaria, con la nuova centralità dell'individuo. Così il dominio diviso era presentato in modo trasfigurato, come espressione della signoria del volere e non più delle molteplici utilità delle cose; il semplice accordo era dichiarato efficace per il trasferimento della proprietà; non entrava in considerazione un prezzo "naturale" o giusto delle cose, bensì esso era fatto dipendere esclusivamente dagli accordi delle parti⁶⁶.

In generale Lampredi asseriva che ogni istituto giuridico andava esaminato alla luce della ragione, senza che la consuetudine, ovvero il consenso protratto nel tempo, fosse sufficiente a dar prova di razionalità. Si direbbe, comunque, che la ragione invocata dal

⁶³ *Ibid.*, (p. 245).

⁶⁴ «Christianus tandem Wolfius non multis ab hinc annis opus de Jure naturae & gentium exornavit ceterorum fortasse omnium absolutissimum, si miseram illam, ut ita dicam, religionem omnia mathematica methodo demonstrandi abiecitset [...]. Ejus tamen systema non spernendum, si praecipue accedant animadversiones Wattelii, qui errata a Wolfio emendavit» (G.M. LAMPREDI, *op. cit.*, proemio, § 3 [t. I, p. 34 sq.]).

⁶⁵ Non è tanto un segno di eclettismo – peraltro frequente tra i giusnaturalisti – quanto di libertà intellettuale, come mostra la stessa critica a Pufendorf sopra rilevata. Si può osservare che, nella rassegna critica dei principali riferimenti giusnaturalistici che Lampredi presentava all'esordio dell'opera, Locke veniva stranamente omissa, mentre, nella cultura inglese, almeno un accenno era rivolto ai settecenteschi Shaftesbury, Hutcheson e Hume (*ibid.*, [p. 32, n. 8 in fine]; considerazioni in P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore*, cit., pp. 199-200 e, con riferimento a Locke, pp. 213-215).

⁶⁶ Sugli orientamenti del sistema giusnaturalistico di Lampredi si rinvia a P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore*, cit., *passim*.

giurista toscano fosse la ragione di un uomo che operava nella roccaforte della proprietà.

4. Resta ancora il compito di spiegare la sostanziale assenza del civilista dal laboratorio in cui si discuteva della proprietà.

Sembra plausibile che questa fosse la conseguenza di una tecnicizzazione della materia, che, in aree come quella italiana, si era combinata anche a una lunga fase di provincializzazione della cultura che aggravava la ristrettezza di orizzonti. A differenza del penalista, che sentiva gli stimoli provenienti sia dal potere politico, sia da una prassi assai vivace nel settore criminale, sia dall'insegnamento universitario⁶⁷, il giurista civilista era per lo più un tecnico che gestiva le categorie esistenti: le ripeteva all'infinito, magari le sistemava in forma originale, come nel caso delle opere di diritto patrio che proprio nel Settecento ebbero una grande fioritura, senza però fuoriuscire da quel circuito formale che faceva da barriera a una realtà sostanzialmente esterna al giurista. La forma, che nel diritto dovrebbe costituire il modo, sempre mobile, in cui i rapporti sociali sono letti, era ridotta a scudo tecnico: strumento di separazione, anziché di comunicazione.

Parlando con qualche generalizzazione, sembra di poter dire che il giurista-civilista aveva perso la funzione di progettare, contaminando, ragionando *de jure condendo*, inventando; l'aveva persa a vantaggio di altri specialisti (pubblicisti, economisti, cultori di politica), di uomini impegnati in altri ruoli (personale di Stato) o di una figura complessiva di intellettuale che per quel tempo siamo soliti chiamare "illuminista". La dottrina civilista è forse quella che meno beneficiò delle riforme riguardanti le Università nel corso del Settecento. Persino temi specifici quali il feudo e il fedecomesso, istituti profondamente incardinati nel sociale ma da secoli dotati di inconfondibili forme tecniche, erano dibattuti nei gabinetti di governo o nelle Gazzette letterarie o ancora nei salotti, da personaggi non di rado lontani dalla formazione giuridica tradizionale, assai più che nelle aule di scuola e nei trattati specialistici.

Se si guarda alla Francia, ad esempio, è superfluo rammentare in questa sede i contributi che una variegata pubblicistica di impronta fisiocratica propose intorno a un ordine sociale, "nuovo" rispetto all'esistente e però asserito come "naturale", fondato sulla proprietà doppiamente libera: perché sgravata da qualunque peso signorile e perché espressione della libertà dell'individuo. Erano, del resto, proposte dibattute e magari contrastate da polemisti agguerriti e spesso originali⁶⁸. Dallo stesso mondo del diritto, ma al di fuori dei canali ufficiali, emergevano del resto voci forti, come quella del giovane avvocato e futuro girondino Brissot de Warville, che acquistò poi notorietà soprattutto come penalista e però messosi in luce agli esordi della sua vita travagliata quale autore di una brillante e stringente critica alla vulgata che aveva acrobaticamente combinato bisogno e lavoro quali fondamenti naturali della proprietà⁶⁹.

Assai meno interessanti, come detto all'inizio, appaiono invece le opere della civilistica ufficiale, essenzialmente autoreferenziale e quindi tecnicamente conservatrice. Anche nel neoumanesimo infatti, ove pure sono evidenti gli atteggiamenti critici derivanti dall'accostamento storico al diritto, la ricerca della *ratio* rimaneva interna al *corpus iuris*. Da qui due reazioni, che nei casi limite furono espresse in forme

⁶⁷ Sin dal Cinquecento furono inserite nei curricula di studi cattedre autonome di *ius criminale*.

⁶⁸ Un nome per tutti: G. BONNOT DE MABLY, *Dubbi proposti ai filosofi economisti sull'ordine naturale ed essenziale delle società politiche* (1768), in ID., *Scritti politici*, a c. di A. Maffey, II, Torino, 1965, pp. 39-187.

⁶⁹ J.-P. BRISSOT DE WARVILLE, *Recherches philosophiques sur le droit de propriété considéré dans la nature, pour servir de premier chapitre à la Théorie des lois de M. Linguet*, apparso anonimo a Chartres nel 1780.

di rottura: l'una che invocava l'intervento di un legislatore votato alla pubblica felicità, l'altra che spingeva per introdurre i lumi nello studio dei problemi giuridici.

Fu l'autoreferenzialità della civilistica e, in sostanza, la sua lontananza dai problemi montanti ad aprire spazi di riflessione per i non giuristi, o per giuristi che proponessero una lettura non meramente tecnica.

Si innescò un processo nel corso del quale le discipline giuridiche furono contaminate o addirittura compenstrate dalla filosofia e acquistarono una nuova dimensione nel campo delle scienze sociali. Fu un processo europeo, che ridefinì in forme nuove le basi sovranazionali della scienza giuridica: caratterizzate da un accentuato cosmopolitismo che, mentre riconosceva i caratteri nazionali, inaugurava l'interesse per la storia d'Europa⁷⁰.

Il dibattito che è stato brevemente tratteggiato nelle pagine precedenti si inserisce in questo contesto. E non stupisce che fondamento e prospettive della "questione proprietaria" venissero affrontati abbandonando definizioni e schemi tralatizi; venissero trattati "filosoficamente".

È quello che fecero Genovesi e i suoi allievi, molto avversati perciò dalla scienza giuridica tradizionale - da un Cirillo, ad esempio⁷¹ - e a loro volta critici persino verso un autentico portabandiera del rinnovamento degli studi giuridici a Napoli come Pietro Giannone, per la sua scarsa consapevolezza della filosofia⁷². S'intende, era una filosofia pragmatica - il termine mi pare più appropriato che non "eclettica" -, funzionale all'agire nelle condizioni date; una filosofia che, proprio per questo, non tralasciava di nutrirsi di una preparazione giuridica essenziale e persino aggiornata⁷³. L'accostamento era critico e si rivolgeva alle fonti dirette e solo eccezionalmente agli interpreti; e questi per lo più, come si riscontra nelle citazioni di Genovesi, scelti tra gli appartenenti alle correnti umanistiche e agli esponenti della giurisprudenza tedesco-olandese quali Vinnius ed i recenti Noodt, Heineccius e Bynckershoek.

Nel corso del processo a cui qui si accenna, le due reazioni critiche prima citate (in Italia furono emblematicamente espresse dal Muratori del *Dei difetti della giurisprudenza* e dal Pietro Verri che rifiutava lo studio degli "arcitommacci" del Digesto) trovarono anche una sintesi che si manifestò nella ricerca di una "scienza della legislazione". Con riferimento alla proprietà, tale ricerca portava a concepire una riforma da attuare attraverso le leggi e da disegnare considerando i contenuti, la funzione, e i limiti della proprietà; implicitamente voleva dire discutere dei modi di

⁷⁰ È attorno alla metà del Settecento che appare nella storiografia l'interesse per la storia di un'Europa che non fosse una mera somma di entità statuali (M. VERGA, *Storie d'Europa. Secoli XVIII-XXI*, Roma, 2004; soprattutto il capitolo introduttivo): ed è appena il caso di aggiungere che sia Genovesi, sia Lampredi, per le letture svolte e per i destinatari delle rispettive opere, erano ben consapevoli di operare entro l'orizzonte di un *ius publicum europeum*.

⁷¹ G. GALASSO, *op. cit.*, p. 444 sq.

⁷² *Ibid.*, p. 438 sq. Tale rilievo critico non è in contraddizione con una ripresa del giannonismo che si registra a Napoli negli anni Sessanta per impulso di Genovesi e della sua scuola. La centralità della filosofia riguarda tutto il pensiero di Genovesi e dunque anche gli aspetti relativi all'organizzazione della politica e all'economia, con la conseguente mancanza di autonomia di queste discipline: in ciò trova spiegazione la critica della teoria economica ottocentesca, emblematicamente (e unilateralmente) espressa da Francesco Ferrara (vi ritornano alcuni contributi apparsi in *Genovesi economista*, cit.: E. ZAGARI, *op. cit.*, spec. pp. 70-71 e P. BARUCCI, *Conclusioni*, pp. 312 e 315).

⁷³ Uno spunto sul bagaglio giuridico di Genovesi, che non smise mai, dai tempi della gioventù, di alimentarlo, è in Pii, *op. cit.*, p. 97. Si sofferma sull'"eclettismo programmatico" di Genovesi P. ZAMBELLI, *La formazione filosofica di Antonio Genovesi*, Napoli, 1972, p. 321 sqq. Per una panoramica delle discussioni v. C. PASSETTI, *Scienza e politica nel Regno di Napoli (1784-1794)*, Napoli, 2007, p. 25 sqq., mentre numerosi riferimenti critici all'"eclettismo" genovesiano si trovano nei contributi raccolti in *Genovesi economista*, cit.: A.M. FUSCO, *Intorno al mercantilismo di Antonio Genovesi*, pp. 54-57, E. ZAGARI, *op. cit.*, pp. 72, 84 e 89 e F. DI BATTISTA, *op. cit.*, p. 298, tutti con conclusioni sostanzialmente condivisibili.

appropriazione e di produzione e cioè del ruolo dell'individuo nei processi di lavoro e nella formazione del reddito. In una parola, significava guardare direttamente alla società, in una visione lontanissima dalla distaccata e formale contemplazione dell'istituto giuridico. I profili della proprietà così rimessa in circolo inevitabilmente finivano per essere coinvolti nella tematica del lusso.

Il pensiero va naturalmente a Gaetano Filangieri (1753-88), il giovane "allievo" di Genovesi, su cui ora si farà qualche accenno conclusivo, giusto per comprendere alcuni esiti del dibattito analizzato.

Per l'autore de *La scienza della legislazione* la proprietà e la libertà di disporre erano connaturate all'uomo ed erano la forma con cui l'uomo assumeva esistenza politica: costituivano diritti inviolabili⁷⁴. Ma come coniugare l'invulnerabilità dei diritti individuali con il bene comune, che, ad esempio, suggeriva di colpire l'abuso di chi non coltivasse o coltivasse malamente la terra e di chi assommasse troppo estese proprietà, sottraendole al mercato? Nel solco del suo maestro Genovesi, Filangieri riteneva che convenisse sfruttare "quel gran mobile del cuore umano" che era l'amor proprio; questo tuttavia doveva essere orientato dalla "savia legislazione"⁷⁵. In particolare il giovane illuminista indicava le misure seguenti:

- impiegare dutilmente la leva dell'imposta per scoraggiare comportamenti che si risolvevano in risultati improduttivi o in sprechi; ad esempio, si sarebbero potuti assoggettare i terreni incolti alla medesima imposta prevista per gli stessi fondi, qualora fossero stati produttivi⁷⁶;

- inibire i fedecommissi e i maggioraschi, onde favorire la circolazione della proprietà;

- espandere il lusso.

Il lusso, dunque: era questa la chiave utilizzata per aprire nuove prospettive all'istituto proprietario. Si potrebbe pensare che Filangieri, nella cui opera circola un forte afflato morale e una decisa riprovazione per il ceto feudale e il suo ozio, condannasse il lusso come un *abus*o; ma sarebbe una aspettativa assai lontana dalla concezione del giovane illuminista napoletano, per il quale il lusso era assolutamente benefico. Secondo la sua definizione, esso era infatti «l'uso che si fa delle ricchezze e dell'industria per procurarsi un'esistenza piacevole»: un uso che esprimeva il continuo rinnovamento dei bisogni e dei piaceri e che incoraggiava il commercio, cioè la produzione e l'industria⁷⁷.

Con Filangieri, evidentemente, la considerazione dell'uso e dell'abuso della proprietà e della ricchezza stava del tutto all'interno dello spirito borghese.

⁷⁴ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, lib. II, cap. XXII (nell'edizione critica diretta da V. Ferrone, Venezia, 2004, vol. II, pp. 171-172).

⁷⁵ Si rinvia a V. FERRONE, *op. cit.*, p. 94, anche per la citazione intera del brano di Filangieri.

⁷⁶ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., lib. II, cap. XXX (p. 213).

⁷⁷ *Ibid.*, lib. II, cap. XXXVII (p. 246).